

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo - Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o Autorizzazione

S.C.I.A./LICENZA

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento (ai sensi dell'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773), è necessario presentare un'istanza o una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

La S.C.I.A. – come stabilito dall'art. 68 T.U.L.P.S. - può essere utilizzata **esclusivamente quando le manifestazioni si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con una capienza massima di n. 200 persone (attualmente 2.000 persone).**

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2025, n. 46 della [legge del 21 febbraio 2025, n. 16](#) di conversione del c.d “Decreto Cultura”, si conferma la **SCIA semplificata per gli spettacoli dal vivo.**

Secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, a partire **dal 1° gennaio 2025**, fuori dei casi previsti dagli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al R.D. n. 635/1940, per la realizzazione di spettacoli dal vivo comprendenti attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche che si svolgono in un orario compreso **tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno successivo**, destinate a un **massimo di 2.000 spettatori**, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è sostituito da una segnalazione certificata di inizio attività (**SCIA**), presentata al SUAP o ufficio analogo, con esclusione dei casi in cui sussistono **vincoli** ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo.

In questo modo diventano definitive e strutturali le semplificazioni introdotte con l'art. 38-bis, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020 in materia di realizzazione di spettacoli dal vivo.

Queste le informazioni da segnalare nella SCIA:

- numero massimo di spettatori;
- luogo in cui si svolge lo spettacolo;
- orario della manifestazione.

La SCIA deve essere corredata da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti **la verifica di sicurezza** di cui al D.M. 19 agosto 1996, la quale sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.

SUOLO PUBBLICO

In caso di SCIA/ISTANZA per manifestazione da svolgersi in AREA PUBBLICA, la medesima dovrà essere richiesta al Comune competente, comprensiva anche della richiesta di autorizzazione

all'occupazione del suolo pubblico, 30 gg. prima della manifestazione; se, invece, la stessa dovrà svolgersi in area privata, sarà necessario allegare nulla osta del proprietario.

PREAVVISO ALLA QUESTURA

In relazione agli adempimenti per la QUESTURA la manifestazione deve essere comunicata al locale Commissariato di P.S. ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. almeno tre giorni prima dell'inizio della manifestazione.

CHIUSURA AL TRAFFICO

Nel caso in cui l'area debba essere chiusa al traffico, occorre effettuare la richiesta di apposita ORDINANZA per la "Modifica temporanea di Circolazione e Sosta dei veicoli".